Tipologia: ***LAVORO***
Protocollo: ***2000215***
Data: ***07 gennaio 2015***
Oggetto: ***l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge Stabilità 2015)***

Riferimenti: ***art. 1, co. 118-121, L. 23.12.2014, n. 190***

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE DI STABILITA' 2015)

Gentile **Associato**,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 dicembre 2014, n. 190(Legge di Stabilità 2015)), ed è divenuto operativo, dal 1° gennaio 2015, l' **esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato** disciplinato dal comma 118 e ss.

Si riepilogano schematicamente i principali punti qualificanti la normativa in esame. L'esonero è **applicabile** esclusivamente ai datori di lavoro privati**;**

Si applica alle **nuove assunzioni** con **contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**;

L'esonero **spetta anche ai datori di lavoro agricoli** alle condizioni previste dal comma 119, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo nel settore agricolo (cfr. comma 120) è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è subordinato alla provvista finanziaria. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non ammetterà al beneficio ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.

Sono **esclusi** i contratti di **apprendistato** ed i contratti di **lavoro domestico**;

L'esonero riguarda **un periodo massimo di 36 mesi** e un importo massimo pari a **8.060 euro su base annua**;

L'esonero **non riguarda** i premi e contributi dovuti all'**Inail**;

L'esonero **non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro**;

E' importante notare che l'esonero **non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito** in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

L'esonero **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

L'esonero **non spetta** nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato **un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità** (*si conteggiano anche le società controllate o collegate*).

Il comma 121 stabilisce che **i benefici contribuiti** contenuto nell'art. 8, co. 9, **della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015**.

Indirizzo	Telefono	Mail
Largo Arenula, 34	(+39) 0668300441	segreteria@assoagisco.it
00186 – Roma	(+39) 0668300442	agisco@pec.assoagisco.it
Codice Fiscale	Telefax	Web
05441090585	(+39) 0668300445	www.assoagisco.it

I commi 118 – 119 – 120 – 121 della Legge di Stabilità 2015

118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.

Cordiali saluti

per **AGìSCO**
I Consulenti del lavoro
Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO